

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI**

**“MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO”**

**Sede legale: Via Roma n. 5 – 66017 PALENA (CH)**

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E**

**DI PULIZIA DELLE STRADE**

**Rep. n. \_\_\_\_\_**

L'anno \_\_\_\_\_, il mese di....., il giorno....., nell'Ufficio di

Segreteria del Comune di PALENA (CH), innanzi a \_\_\_\_\_, in qualità di Segretario

Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica nell'interesse del Comune (articolo 97

comma 4 D. Lgs. 267/2000)

**SI SONO COSTITUITI**

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene in rappresentanza del Comune di

PALENA (CH), in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, C.F. \_\_\_\_\_, di

seguito **“stazione appaltante”**;

**E**

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene in qualità di Legale

Rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via

\_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, di seguito **“appaltatore”**;

senza la presenza di testimoni, cui le intervenute parti, me consenziente, hanno concordemente

rinunciato.

**PREMESSO**

- che le parti sono state da me Segretario Comunale ammonite sulle conseguenze penali delle

dichiarazioni false o reticenti ai sensi del DPR 445 del 28.12. 2000, articoli 75 e 76;

- che il presente documento, redatto anche ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 5 ottobre 2010 n.

207, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed appaltatore ed integra

le norme contenute nel Capitolato d'Oneri, con prevalenza su queste in caso di contrasto;

- che con determinazione dell'Area Tecnica n. \_\_\_\_\_ è stata indetta gara d'appalto per

l'affidamento del servizio di che trattasi individuando gli elementi del contratto e dei criteri di

selezione per l'affidamento del servizio;

- che con verbale di gara in data \_\_\_\_\_ il servizio in argomento è stato aggiudicato

provvisoriamente alla ditta \_\_\_\_\_ con Sede legale a \_\_\_\_\_ in

\_\_\_\_\_;

- che con determinazione Area Tecnica n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a seguito di verifica del possesso

dei requisiti dichiarati in fase di gara, si è proceduto all'affidamento definitivo del servizio in

argomento.

- L'appaltatore ha rilasciato, a norma di legge, "Verbale del Permanere delle Condizioni", così come

previsto all'art. 106, comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra qualificate e costituite, della cui identità personale io Segretario Comunale sono

certo, convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 – PREMESSA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ha valore di patto.

#### ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Palena (CH) affida alla Ditta \_\_\_\_\_ come sopra generalizzata, i servizi

inerenti la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, nonché quelli di pulizia della rete stradale, come

definiti dall'art. 184 del D.Lgs 3.4.2006 n° 152.

L'affidamento comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati all'art. 2 del Capitolato d'oneri

allegato e comunque ogni onere relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature e mezzi e

relativa manutenzione.

**ART.3 – CAPITOLATO D'ONERI**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato d'oneri, che viene allegato al presente contratto (**Allegato A**) per formarne parte integrante e sostanziale ed al quale le parti consensualmente ed in pieno accordo rinviano.

**ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO**

1.L'affidamento del servizio ha durata di anni 5, a decorrere dalla consegna pertanto il termine di scadenza stabilito resta fissato al \_\_\_\_\_, salvo l'inizio delle attività da parte del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs 152/2006.

2. L'appaltatore s'impegna sin d'ora a continuare l'espletamento del servizio in oggetto, anche oltre il termine finale, nelle more dell'espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente e sino alla nuova individuazione dello stesso. In questo caso, rimangono ferme tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel presente contratto. L'appaltatore, pertanto, non potrà pretendere in aggiunta al canone vigente al termine del secondo anno, tenuto conto della revisione, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

**ART. 5 – OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI**

1. I servizi oggetto dell'affidamento contemplati nel presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, giusto art. 178, 1° comma del D.Lgs. 152/2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia.

2. I servizi affidati non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati alla stazione appaltante.

3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, l'appaltatore

dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146 e successive

modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In

particolare, la Ditta si farà carico della dovuta informazione all'ufficio comunale competente e agli

utenti nelle forme e nei modi adeguati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della

sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l'entità di

erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

4. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno soggetti alle penali ai sensi

dell'Art. 7 - Penalità del presente contratto, i disservizi derivanti da scioperi del personale che

dipendessero da cause direttamente imputabili all'appaltatore.

5. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Comune, si avvarrà delle condizioni di

cui al successivo Art. 6 - Esecuzione d'ufficio. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi

o per parte di essi, non eseguiti dall'Appaltatore.

6. L'appaltatore al fine di assicurare la continuità del servizio deve garantire un numero minimo di

addetti stabilmente impegnati per il servizio del Comune di Palena. A tal proposito la stazione

appaltante potrà, in ogni momento, senza motivazioni particolari ed a suo insindacabile giudizio,

verificare la presenza costante di tali addetti e verificare che a questi sia corrisposta la paga piena. Il

numero di addetti minimo sarà pari a 3 a tempo pieno come indicato dalla ditta stessa nell'offerta

economica formulata in sede di gara. In caso di violazione del presente comma si applicheranno le

penali di cui all'Art. 7 - Penalità del presente contratto.

#### **ART. 6 - ESECUZIONE D'UFFICIO**

In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, la stazione appaltante ha la facoltà, qualora

l'appaltatore diffidato ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli dalla stazione appaltante

stessa, di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche

avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese sostenute per il pagamento della

ditta esterna, all'appaltatore, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione, con possibilità per la

stazione appaltante di compensare, anche parzialmente, il credito relativo, con qualsivoglia ragione di debito verso l'appaltatore.

#### **ART. 7 – PENALITÀ**

1. In caso d'inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, la stazione appaltante applicherà le penalità previste nel capitolato d'oneri allegato al presente contratto.

2. In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l'applicazione delle penali di cui al comma 1, in misura doppia.

3. L'applicazione delle penali di cui al comma 1, sarà preceduta da formale contestazione scritta (anche via fax o via PEC) dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare opposizione, presentando le proprie controdeduzioni, entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento. Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempimenti di cui ai commi precedenti l'appaltatore dovrà dare, nel corso della giornata di riferimento, comunicazione scritta di qualsiasi causa che abbia impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio. L'appaltatore dovrà essere in grado di documentare le cause giustificatrici della non corretta esecuzione del servizio a richiesta della stazione appaltante. Quest'ultima effettuerà una valutazione obiettiva della fondatezza di tali cause giustificatrici.

4. In caso di accertamento della violazione da parte degli incaricati della stazione appaltante, senza che sia pervenuta la comunicazione di cui al precedente comma, la penale verrà immediatamente applicata, senza previa contestazione.

5. Il recupero delle spese per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il pagamento dei danni, delle penali, verranno effettuate mediante compensazione in sede di liquidazione del canone in pagamento.

6. Al fine di applicare correttamente il presente contratto il Comune avrà diritto a richiedere informazioni e chiarimenti in forma scritta su ogni aspetto rilevante ai fini del rapporto contrattuale instaurato, anche in relazione al personale impiegato, ai contratti in essere con il personale ed ai

pagamenti del personale stesso. L'appaltatore è tenuto a rispondere nei termini indicati nelle richieste

del Comune allegando anche la documentazione necessaria ad attestare le affermazioni della ditta o

comunque richiesta dal Comune. Qualora la ditta non ottemperi nei termini indicati oppure ometta

informazioni e documentazione richieste saranno applicate le penalità di cui al comma 1 lettera a) per

ogni giorno di ritardo. Superati i 30 giorni il Comune avrà diritto a risolvere il contratto con

l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ferme restando le penalità ed il risarcimento del

maggior danno o delle spese necessarie a colmare le inadempienze della ditta nell'esecuzione del

servizio.

#### **ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice

Civile nei seguenti casi:

a) Mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;

b) Abituale deficienza o negligenza del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni

debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso;

c) Arbitrario abbandono dei servizi da parte dell'appaltatore;

d) Subappalto, totale o parziale, del servizio contratto ad altri;

e) Situazione di fallimento dell'appaltatore;

f) Situazione di frode o stato di insolvenza;

g) Venire meno dei requisiti dichiarati in sede di gara;

h) Sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante pro tempore e/o del responsabile

tecnico pro tempore per un reato contro la Pubblica Amministrazione;

i) Ai sensi del precedente art. 7 comma 6.

l) ai sensi dell'art. 43 del capitolato d'oneri nel caso di percentuali di raccolta differenziata inferiori al

65%;

m) Violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al Dpr 16 aprile 2013, n.62.

2. L'appaltatore non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. Il

Comune potrà richiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 9 – RESPONSABILITÀ**

1. L'appaltatore dovrà indicare un referente incaricato di curare i rapporti con la stazione appaltante, in

caso di mancata comunicazione sarà individuato quale referente il legale rappresentante dell'impresa.

Potrà inoltre indicare quali referenti per le singole attività personale dipendente o altri soggetti facenti

parte dell'impresa indicando per quali evenienze detti soggetti possono essere interpellati. In caso di

sostituzione, la Ditta dovrà dare immediata comunicazione dei nuovi nominativi.

2. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza

dell'esecuzione dei servizi affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a

terzi (considerato terzo anche il Comune), esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al

riguardo.

3. È altresì a carico dell'appaltatore la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di

locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle

modalità d'accesso alle proprietà o per danno alle medesime.

4. È fatto obbligo alla Ditta Affidataria di provvedere all'assicurazione sulla responsabilità civile verso

terzi per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni di euro) ed alle normali

assicurazioni R.C. per automezzi o motocicli per un massimale "complessivo" di almeno €

3.000.000,00 (tremilioni di euro) per ciascun mezzo.

5. La Ditta Affidataria ha fornito all'Amministrazione Comunale copia delle polizze assicurative

stipulate a copertura dei rischi di R.C. per l'intera durata del contratto.

#### **ART. 10 – CORRISPETTIVO**

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto del contratto, la stazione appaltante corrisponderà

all'appaltatore il canone annuo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00), corrispondente

all'importo netto di aggiudicazione oltre IVA come per Legge.

2. Il canone di cui al comma 1, si intende remunerativo di tutte le prestazioni previste nel presente

contratto e non esplicitamente escluse, da eseguirsi secondo le modalità stabilite, per esplicita

ammissione dell'appaltatore. Pertanto è a carico dell'appaltatore ogni onere derivante dal servizio

quali ad esempio la fornitura dei contenitori, delle buste, dei prodotti disinfettanti e disinfestanti, i

costi per mezzi ed attrezzature varie, ecc.

3. L'appaltatore sarà tenuto ad effettuare le prestazioni previste secondo una modalità differente da

quella contrattualmente concordata, sempre che non vari il costo complessivo del canone di volta in

volta aggiornato. Parimenti l'appaltatore sarà tenuto a prestazioni aggiuntive in estensione a quelle

contrattualmente previste, qualora non superino il 20% del canone di volta in volta aggiornato. Tali

prestazioni verranno contabilizzate a parte.

4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, nel corso della durata del Contratto,

di incrementare o ridurre le attività oggetto di Contratto, per un importo massimo in più o in meno che

non superi il quinto dell'importo contrattuale complessivo alle medesime condizioni e termini

contrattuali, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

#### **ART. 11 - PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO**

1. Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate. La liquidazione avverrà entro 30 giorni

dalla data di ricevimento all'ufficio protocollo di regolare fattura, da far pervenire successivamente al

primo giorno del mese successivo alle scadenze.

2. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovute a cause non imputabili alla stazione appaltante,

non danno diritto alla pretesa di indennità di qualsiasi genere, da parte dell'appaltatore, né alla

richiesta di scioglimento del contratto.

3. Qualora il ritardo del pagamento delle rate eccedesse i tre mesi successivi alla scadenza mensile,

saranno corrisposti sulle somme dovute e non pagate, gli interessi legali a decorrere dalla data di

pagamento di cui al primo comma del presente articolo.



4. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata successiva alla redazione del verbale di accordo tra stazione appaltante e appaltatore.

#### **ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore ha costituito una garanzia pari € \_\_\_\_\_ mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia assicurativa \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali, la stazione appaltante avrà il diritto di avvalersi d'autorità della cauzione prestata. In tal caso, l'appaltatore è tenuto a reintegrare, nel termine massimo di un mese, l'importo della cauzione qualora la stazione appaltante si sia avvalsa di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

3. La suddetta cauzione dovrà essere adeguata annualmente in caso di variazione del corrispettivo.

4. Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza e sentiti i pareri dei competenti uffici comunali, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la cauzione sarà incamerata dalla stazione appaltante, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune.

5. Qualora l'importo della cauzione non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, la stazione appaltante avrà la facoltà di promuovere il sequestro di macchine ed automezzi di proprietà dell'appaltatore nelle necessarie quantità.

#### **ART. 13 – ELEMENTI INTEGRATIVI DEL CAPITOLATO IN SEDE DI OFFERTA**

##### **TECNICA**

La ditta è obbligata ad eseguire le prestazioni così come riportate nell'Offerta Tecnica:

#### **ART. 14 - SPESE E ONERI FISCALI**

1. Tutte le spese per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi sono a carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese, imposte e tasse, inerenti la stipulazione del contratto, bolli,

diritti ecc. Qualora in futuro venissero emanati Leggi, Regolamenti o comunque disposizioni aventi

riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le

parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

#### **ART. 15 – RICHIAMO DELLE NORME APPLICABILI**

1. Il presente contratto è sottoposto al rispetto di tutta la vigente normativa in materia di affidamento

dei servizi ed, in particolare, del D.Lgs 50/2016 e, per quanto applicabili, dei regolamenti attuativi

della stessa, della Legge n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ss.mm.ii., nonché

tutte le altre leggi che disciplinano il regime dell'affidamento dei servizi da parte delle pubbliche

amministrazioni.

2. Per quanto non previsto e disposto dal presente Contratto si applicano le disposizioni di legge

vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra

norma o disposizione in materia.

#### **ART.16 - REGISTRAZIONE**

1. Ai fini, fiscali, le parti chiedono che il presente contratto sia registrato a tassa fissa, ai sensi dei

D.P.R. 26.4.86, n. 131, essendo l'importo dell'affidamento di che trattasi soggetto all'Imposta sul

Valore Aggiunto.

#### **ART. 17 - DOMICILIO**

1. Agli effetti del presente contratto l'appaltatore, dichiara di eleggere il proprio domicilio

\_\_\_\_\_ ed in mancanza, presso la Segreteria del Comune di Palena.

#### **ART.18 – CAMBIAMENTO ASSETTO SOCIETARIO**

1. L'appaltatore, è tenuto a norma dell'art. 10 sexies - comma 11 - della legge 31/055/1965 n. 575

come aggiunto dall'art.7 della legge 19.3.90 n.55 e successive modifiche ed integrazioni, a comunicare

tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti e nella

struttura della Ditta stessa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

**ART. 19 – OBBLIGHI ANTIMAFIA E DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1.L'appaltatore, si impegna per sé e per altri aventi causa, alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti norme antimafia.

2. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: \_\_\_\_\_) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

4. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

5. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

6. Il concedente, il subconcedente o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire

la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni

effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano

l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

#### **ART. 20 – PRIVACY**

1. La "Stazione Appaltante", ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, successive

modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi

e dai regolamenti comunali in materia.

#### **ART. 21– FORO COMPETENTE**

1. Le parti stabiliscono che in caso di controversia il Foro Competente è quello di Chieti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al

mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice, saranno devolute al

competente Foro di Chieti. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del D.Lgs

50/2016.

Le parti mi hanno dispensato dalla lettura degli allegati dichiarando di averne presa esatta conoscenza.

Il presente atto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016. Il

bollo è assolto in modalità virtuale a **tassa fissa nella misura di ..... euro.**

Del presente atto, composto di \_\_\_\_\_ pagine per intero è stata data lettura da me Segretario

Comunale alle parti, le quali, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla

loro volontà e quindi con me lo sottoscrivono.

*Per il Comune di Palena*

*Per la Ditta*

*Il Segretario Rogante*

Le parti dopo attenta rilettura, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, confermano espressamente i

contenuti dei seguenti articoli:

ART. 3 – CAPITOLATO D'ONERI

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO commi 3 e 4

ART. 5 – OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI commi 4, 5 e 6

ART. 6 – ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 7 – PENALITA'

ART.8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 9 –RESPONSABILITA' commi 2 e 3

ART. 13 – ELEMENTI INTEGRATIVI DEL CAPITOLATO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

ART. 21 – FORO COMPETENTE

*Per il Comune di Palena*

*Per la Ditta*